

**Formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati. Provvedimenti oggetto di valutazione da conservare presso il Consiglio giudiziario.**

*(Deliberazione del 5 marzo 2008)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 Marzo 2008, ha adottato la seguente delibera:

- vista la Circolare n. 1275/1985 del 22 maggio 1985, relativa ai “Criteria per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati”, che al Capo III, n. 11 prevede espressamente che “Nelle valutazioni dei provvedimenti il dirigente dell’ufficio e il C.G. devono tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali relativi all’esposizione delle questioni e all’argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della soluzione stessa.

**I provvedimenti valutati vengono conservati, in copia o in estratto, presso il C.G..”**

- vista la successiva Circolare n. 20691 dell’8 ottobre 2007, relativa ai “Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della legge 30 luglio 2007, n. 111, recante “Modifiche alle norme sull’Ordinamento giudiziario.””, che al Capo XVII, n. 1, espressamente prevede che “Il Consiglio superiore procede alla valutazione di professionalità acquisiti il prescritto parere, la relativa documentazione, le risultanze delle ispezioni ordinarie e tutti gli elementi di conoscenza ulteriori che ritenga di assumere; **i provvedimenti a campione sono trasmessi solo se espressamente richiesti.**”;

- rilevato che, nonostante le previsioni di Circolari sul punto, i Consigli giudiziari continuano a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura i pareri di valutazione della professionalità, corredati dei provvedimenti a campione che hanno costituito oggetto di esame da parte dei medesimi Consigli giudiziari, in occasione della formulazione del medesimo parere;

- considerato che è opportuno ribadire che tali provvedimenti non devono essere inviati al Consiglio superiore della magistratura ma conservati presso i competenti Consigli giudiziari;

- ritenuto, inoltre, che per ragioni di omogeneità di disciplina, identico trattamento deve essere riservato ai provvedimenti oggetto di produzione spontanea da parte del magistrato, anche se allegati all’autorelazione;

delibera

di invitare i Consigli giudiziari a non più trasmettere al Consiglio superiore della magistratura i provvedimenti a campione, nonché quelli prodotti spontaneamente dall’interessato, ed esaminati in occasione della formulazione dei pareri sulla professionalità dei magistrati, in assenza di espressa richiesta da parte del Consiglio.